

Quesito n. 48)

È pervenuto presso la scrivente stazione appaltante il seguente quesito

“.....

- a pag. 16 punto b) del disciplinare di gara è richiesto "Il DGUE deve essere compilato e sottoscritto da tutti i medesimi soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive". Si chiede conferma che è richiesta la sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa concorrente;

- con riferimento alle risposte ai quesiti n. 10, 35 e 41 si chiede conferma che possa essere indicato anche il subappaltatore che abbia fatto domanda di iscrizione alla White List di competenza e che possano essere quindi prodotte in gara, in sostituzione del protocollo di iscrizione, le relative dichiarazioni antimafia rese dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.

.....”

RISPOSTA

- Si conferma che il DGUE debba essere sottoscritto dal Legale rappresentante dell'impresa concorrente.

- Con la circolare del 23 marzo 2016 n. 25954, il Ministero dell'Interno, in risposta al quesito concernente le modalità con le quali a seguito dell'attivazione della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 del Codice Antimafia sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia prima di affidare un contratto o autorizzare un subappalto, ha fornito alcune indicazioni. In particolare ha chiarito che basta la domanda di iscrizione per poter partecipare alle procedure ad evidenza pubblica. Pertanto potrà essere prodotta esclusivamente domanda di iscrizione alla White list (purché la domanda reci data anteriore alla presentazione dell'offerta), o eventualmente, autodichiarazione del legale rappresentante con cui attesta di aver presentato istanza di iscrizione alla white list (indicando espressamente la data di presentazione dell'istanza).

In sede di verifica del possesso dei requisiti, la stazione appaltante, dopo aver consultato la white list di competenza, accertandosi che l'impresa abbia fatto la richiesta di iscrizione, potrà avviare l'iter contrattuale ricorrendo alla Banca Dati Nazionale Unica Antimafia. Rimane inteso che restano salve le

cautele di legge in caso di successivo diniego dell'iscrizione da parte della Prefettura e che quindi, **in base al Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011)**, le Stazioni Appaltanti che stipulano contratti con imprese che hanno fatto domanda, ma non ancora iscritte nelle White list, devono informare le Prefetture e, in caso di diniego dell'iscrizione, possono annullare le aggiudicazioni, recedere dai contratti e revocare tutte le autorizzazioni.

Modena 30/03/2018



Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Luca Biancucci

